

Cassazione civile, sez. I, sentenza 09/04/2015 n. 7132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso 13095-2012 proposto da:

P.L.M. (c.f. (OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 39, presso l'avvocato BIFANO MARIA FORTUNA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTUSCELLI VALERIA,

giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D'ITALIA 29, presso l'avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCI FILIPPO, giusta procura in calce al

controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 12/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato MARIANI GIUSEPPE, con delega, che si riporta e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva l'addebitabilità della separazione personale tra i coniugi G.F. e P. L.M. al marito, riconosciuta in primo grado.

A sostegno della decisione, per quel che ancora interessa, la Corte evidenziava:

la domanda di addebito era fondata su due aspetti, il primo, relativo all'infertilità del G. ed in particolare all'unilaterale decisione, non comunicata alla moglie, di non procedere oltre nel ciclo di procreazione assistita in precedenza deciso in comune, nonostante che la P. si fosse sottoposta a terapie invasive; la seconda la dipendenza da alcool della quale il coniuge non aveva messo al

corrente la moglie e dalla quale non si era liberato nonostante la solidarietà e l'assistenza della moglie una volta scopertolo;

non era stata fornita nella specie la prova del nesso causale tra il comportamento volontario ascrivito al G. e l'irreversibile crisi coniugale, dal momento che la condotta relativa all'interruzione del progetto di fecondazione assistita risale a quattro anni prima del ricorso per separazione e non era neanche stata menzionata nell'atto introduttivo del giudizio. Inoltre il rapporto coniugale era continuato sul piano affettivo anche dopo che la P. era venuta a conoscenza dell'intenzione del marito di non proseguire nel progetto procreativo e dopo la scoperta dell'alcolismo tanto che la stessa aveva sostenuto il marito nelle cure e nei tentativi di disintossicazione, così adempiendo ai doveri di assistenza conseguenti al vincolo coniugale.

La mancanza di continuità temporale tra le condotte riferite e la decisione relativa alla separazione portava, in conclusione ad escludere la sussistenza del nesso causale.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione P. L.M. affidandosi ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso G.F..

La causa, avviata alla trattazione camerale con progetto di relazione redatto ex art. 380 bis cod. proc. civ. è stata rimessa alla pubblica udienza.

Nell'unica censura viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151 cod. civ. nonché il vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere la Corte d'Appello considerato che la causa esclusiva dell'irreversibile crisi coniugale tra le parti era stato l'inganno reiterato e continuativo del G. in ordine a due aspetti fondamentali per una serena convivenza l'infertilità che aveva costretto la ricorrente in un primo tempo a cure inutili e dopo l'iniziale condivisione del progetto di procreazione assistita a terapie invasive altrettanto superflue visto la sopravvenuta unilaterale decisione d'interruzione da parte del G. ed, infine, l'etilismo tenuto nascosto e non superato nonostante l'assistenza e la solidarietà della moglie.

Sotto il profilo del vizio d'insufficiente motivazione la parte ricorrente ha rilevato che la Corte d'Appello, nell'escludere il nesso di causalità ha omissis una valutazione globale della vita coniugale e dell'incidenza esclusiva della violazione unilaterale della fiducia reciproca che deve sostenere un'unione coniugale.

La censura è fondata. Come correttamente evidenziato in ricorso la Corte d'Appello per escludere il nesso causale tra le condotte soggettivamente riferibili esclusivamente al G. e l'irreparabile deteriorarsi del rapporto causale esamina separatamente il profilo dell'infertilità e dell'interruzione del progetto procreativo assistito ed il profilo dell'etilismo, omettendo di considerare che entrambe compongono un quadro di violazione del tutto unilaterale della fiducia nella lealtà dell'altro coniuge che caratterizza la comunione spirituale e materiale posta a base dell'affectio coniugalis.

In ordine al primo aspetto la esclusiva valorizzazione della mancanza di consequenzialità cronologica tra la condotta contestata d'interruzione del progetto procreativo all'insaputa della moglie e la domanda di separazione ha condotto la Corte territoriale ad omettere di considerare che vi è stata da parte del G. prima nel non rivelare di essere la causa esclusiva dell'infertilità di coppia e successivamente nel non condividere con la moglie le difficoltà di accettazione del progetto procreativo assistito una costante violazione dell'obbligo di lealtà reciproca che caratterizza non soltanto con riferimento alla sfera sessuale, la comunione affettiva posta a base del vincolo coniugale. La frustrazione che consegue alla reiterata disconferma dell'affidamento riposto sull'osservanza degli impegni reciproci assunti dai coniugi è del tutto idonea a costituire la causa dell'impossibilità di proseguire

nel rapporto matrimoniale. Nella specie, peraltro la indicata frustrazione si è verificata anche sul fronte della non confessata dipendenza dall'alcool e si è rafforzata dopo le cure e l'assistenza prestate dalla P., così come riferito dalla sentenza impugnata. Anche in ordine a questo profilo non può condividersi l'argomentazione sostenuta dalla Corte d'Appello per escludere il nesso causale. Poichè si tratta solo di una "grave infermità", afferma la Corte territoriale, la P. era tenuta all'obbligo di assistenza solidaristica proprio del vincolo coniugale tanto da potersi profilare l'addebitabilità della separazione a carico di chi a tale obbligo si sottragga. Deve osservarsi al riguardo che la dipendenza da alcool e droghe non può equipararsi integralmente ad una patologia sulla quale non interferisce la volontà o l'impegno del paziente. Al contrario si può ragionevolmente ritenere che contrariamente ad affezioni di carattere organico si tratta di patologie superabili esclusivamente mediante la partecipazione e l'autodeterminazione del soggetto che ne è colpito.

Partendo da questa premessa nella specie, anche sotto questo profilo, la violazione del dovere solidale di lealtà e condivisione del progetto di vita in comune è stato duplice, consistendo sia nell'aver tenuta nascosta tale dipendenza e successivamente nell'aver interrotto il percorso di superamento e recupero intrapreso anche grazie all'assistenza e collaborazione della moglie.

Si condivide in conclusione il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali (cfr. tra le ultime Cass. 18074 del 2014) ma nella specie la violazione del dovere di lealtà ha caratterizzato la condotta continuativa e le scelte unilaterali e non condivise del G., così da minare il nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.

La pronuncia impugnata deve in conclusione essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto deve pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi P.L. e G. F. con addebito al marito, con compensazione delle spese processuali di tutti i gradi, in considerazione della natura della controversia e delle problematiche personali del contro ricorrente.

**Diritto**

**PQM**

LA CORTE accoglie il ricorso e decidendo nel merito cassa la sentenza impugnata e dichiara addebitabile a G.F. la separazione personale. Compensa le spese processuali di tutti i gradi.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2015